

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 96

OGGETTO: *divieto di somministrazione bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, divieto di portare al seguito bottiglie e bicchieri di vetro e/o altri oggetti potenzialmente pericolosi in occasione dell'evento "MUNSE MUSIC FESTIVAL 2024" previsto presso l'Anfiteatro di Monserrato dalle ore 18.00 di sabato 29 giugno 2024 alle ore 02.00 di domenica 30 giugno 2024.*

LA SINDACA

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che sabato 29 giugno 2024 presso l’Anfiteatro di Monserrato ed aree limitrofe, nel Comune di Borgo San Dalmazzo, è previsto l’evento “MUNSE MUSIC FESTIVAL 2024” e che per tale evento si prevede l’affluenza di numeroso pubblico;

Rilevato che dell’esperienza maturata in eventi analoghi:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto possono essere utilizzati quali strumenti impropri per ledere ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziale strumento di difesa o offesa, sia quali contenitori interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

Ritenuto opportuno provvedere all’istituzione del divieto di somministrare e vendere per asporto cibi o bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici e all’istituzione del divieto di portare al seguito bottiglie e bicchieri di vetro e/o altri oggetti

potenzialmente pericolosi in occasione dell'evento di cui in oggetto, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dell'evento;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, come previsto dall'art.691 del Codice;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la Circolare della Prefettura di Cuneo Prot. n. 12B.1 Area I del 18/08/2017;

ORDINA

1. Per i motivi indicati in premessa, nel giorno sabato 29 giugno 2024 dalle ore 17.00 sino alle ore 06.00 del giorno successivo, in tutta l'area della manifestazione così come individuata nel riquadro "IDENTIFICAZIONE AREE EVENTO" della allegata planimetria elaborata dall'Ing. Emanuele Dutto in sede di predisposizione del piano di sicurezza ed evacuazione per l'evento:
 - a) il divieto di somministrare, anche per asporto, cibi e bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici;
 - b) il divieto di vendere cibi e bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici;
 - c) il divieto assoluto:
 - di introdurre valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15 litri;

- di introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc...);
 - di introdurre trombe da stadio;
 - di introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene;
 - di introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - di introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;
 - di accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - di introdurre o vendere all'interno dell'area bevande contenute in lattine, contenitori di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 l (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5 l senza tappo) o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare la incolumità personale;
 - di introdurre bastoni per selfie e treppiedi;
 - di introdurre penne e puntatori laser;
 - di introdurre droni e aeroplani telecomandati, fatti salvi quelli utilizzati dall'organizzazione e in regola con la normativa in vigore;
 - di introdurre biciclette, skateboard, pattini o overboard;
 - di introdurre tutti oggetti atti ad offendere o comunque potenzialmente pericolosi per la propria o altrui incolumità;
 - di esporre materiale che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;
 - di stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
 - di svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
 - di danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi degli impianti o comunque a servizio dell'evento;
 - di arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico
2. Il titolare del pubblico esercizio "Amunse Wine Bar Ristorante" operante in Via Regione Monserrato, 26, 12011 Borgo San Dalmazzo CN è autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle limitazioni di cui al precedente punto a) esclusivamente all'interno del proprio locale: a tal fine il titolare dovrà garantire, eventualmente mediante l'impiego di specifico personale, la vigilanza affinché non siano portati al di fuori dell'esercizio lattine, contenitori di vetro, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 l o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare la incolumità personale;
3. Tra le ore 18.00 e l'orario di inizio dello spettacolo in Anfiteatro previsto per ore 21.00 del 29/06/2024, l'organizzatore della manifestazione, a mezzo di proprio personale incaricato, dovrà effettuare una scrupolosa bonifica di tutta l'area al fine di escludere la presenza di contenitori di vetro abbandonati o di altri materiali od oggetti elencati alle precedenti lettere a) e b) e comunque di ogni altro oggetto il cui utilizzo improprio potrebbe risultare idoneo a minacciare la incolumità personale dei partecipanti: particolare attenzione dovrà essere posta anche ai contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti in area pubblica o accessibile al pubblico i quali dovranno essere svuotati o bonificati dagli oggetti e dai materiali sopra elencati.
4. Per tutta la durata della manifestazione l'organizzatore dovrà impiegare operatori di sicurezza qualificati ai sensi del D.M. 6/10/2009, nel numero previsto dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno in relazione alla capienza autorizzata e con le modalità previste dal piano di sicurezza predisposto dall'Ing. Emanuele Dutto.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art.16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a

€ 50,00.

In caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis L. 689/81, o di particolare gravità della violazione, sarà adottata a carico dell'esercente la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento dell'obbligazione nascente dall'accertamento della violazione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa all'U.T.G. – Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

PUBBLICATA DAL 21/06/2024 AL 06/07/2024

Dalla Residenza Municipale li, 21/06/2024

La Sindaca
Roberta ROBBIONE